



CITTÀ DI MESAGNE

(PROVINCIA DI BRINDISI)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 – CONFERMA TARIFFE TARI 2019 – DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 07 DEL 14-03-2019

Responsabile del servizio: Dott. Francesco SIODAMBRO

L'anno 2020 il giorno 28 del mese di luglio alle ore 16:36, nella sede Comunale, nell'apposita sala delle adunanze.

Alla 1^o convocazione, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

DOTT. MATARRELLI ANTONIO– SINDACO PRESENTE							
	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti		COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	CARELLA VINCENZO	Si		9	PEREZ EMANUELE	Si	
2	CESARIA ALESSANDRO		Si	10	RESTA MAURO ANTONIO	Si	
3	COLUCCI CARLUCCIO ANTONIO	Si		11	ROGOLI FRANCESCO MICHELE	Si	
4	CRUSI CATALDO	Si		12	SARACINO ROSANNA	Si	
5	DIMASTRODONATO SALVATORE CARMINE		Si	13	SICILIA SANTE VINCENZO	Si	
6	FERRARO CARLO	Si		14	SPORTELLI ANTIMO	Si	
7	INDOLFI GIUSEPPE	Si		15	TURE OMAR SALVATORE	Si	
8	MOLFETTA POMPEO	Si		16	VIZZINO LUIGI	Si	

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg. Semeraro, Scalera, Saracino, D'Ancona, Mingenti

Presiede il Signor. **Dott. Omar Salvatore TURE**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a del T.U. n. 267/2000) il Segretario Generale Dott. Domenico RUGGIERO

Nominati scrutatori i Signori: Carella, Sicilia, Rogoli

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione;

Premesso che:

sulla presente proposta di deliberazione, il responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso : **parere Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Francesco SIODAMBRO

Il Responsabile dei Servizi Finanziari ha espresso :

per quanto concerne la regolarità contabile : **parere Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Francesco SIODAMBRO

Il Presidente concede la parola al Consigliere Colucci Carluccio per la relazione introduttiva.

Seguono gli interventi dei Consiglieri Saracino, Molfetta, Vizzino, Colucci Carluccio, Indolfi e del Sindaco;

Si da atto che durante la discussione e prima della votazione esce dall'aula il Consigliere Resta – presenti n.

14.

Il resoconto degli interventi è integralmente riportato nel processo verbale della seduta;

In esito a quanto sopra;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 sono abrogati il comma 639 e successivi della L. 147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Visti i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;

Visti i commi 683 e 683 bis, quest'ultimo aggiunto dall'art. 57 bis del DL 124/2019, convertito con L. 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano:

comma 683. "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."

comma 683-bis. "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."

Dato atto, inoltre, che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto dall'art. 1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'art. 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia) recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Il comma 5 del richiamato art. 107 ha poi previsto che *"I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*.

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Viste le modifiche normative apportate dall'art. 15 bis del decreto legge 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

"comma 15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate

tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

comma-15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

comma-15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”

Dato atto che per l'emergenza Covid-19 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali è stato differito al 31 luglio 2020, (D.L. “Cura Italia”, art. 107, comma 2) e che si ritiene differita altresì la scadenza per apportare modifiche al Regolamento TARI in virtù di quanto disposto dall'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario per il calcolo della tariffa TARI per l'anno 2020, pari ad € 5.859.253,54, comprensivo dei costi diretti ed indiretti previsti dalla vigente normativa in materia;

Considerato che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica;

Visto l'eccezionale momento di difficoltà dell'intero paese ventosi a creare dal mese di febbraio per l'emergenza coronavirus - COVID 19 e il susseguirsi di decreti legge con varie tipologie di misure restrittive e per fronteggiare i contagi, sospendendo le manifestazioni od iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludica, sportiva, e religiosa, i servizi educativi delle scuole di ogni ordine e grado, apertura al pubblico dei musei od altri luoghi di cultura, oltre a misure di chiusura delle attività non essenziali;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella L. 5 marzo 2020, n. 13, che dispone misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, “Misure urgenti di sostegno per famiglie e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare: l'art. 67, in tema di sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori;

Richiamato il DPCM del 22 marzo 2020 e visto il Decreto del Presidente della Regione Puglia che detta misure di contenimento del contagio, fra le quali, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle di vendita dei generi alimentari e di prima necessità, la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), la chiusura di tutte le strutture ricettive, il fermo delle attività nei cantieri, fatti salvi gli interventi di urgenza o di sicurezza e la manutenzione della rete stradale;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

Richiamato il DPCM dell'1 aprile, che dispone misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché la proroga fino al 13 aprile delle disposizioni dei decreti precedenti;

Richiamato il DPCM del 10 aprile 2020 di proroga delle disposizioni restrittive fino al 3 maggio 2020;

Richiamato l'art. 107, commi 2 4 e 5 del DL 18 /2020 che ha differito al 30 giugno l'approvazione delle tariffe TARI 2020, dando facoltà ai Comuni di adottare le tariffe per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

Dato atto che con nota del 04/12/2019 prot. 37172 è stato chiesto alla Ditta Azienda Servizi Vari di Bitonto gestore del servizio rifiuti del Comune di Mesagne la redazione del Piano Economico Finanziario Aziendale; che con nota del 13/12/2019 prot. 38478 sono stati chiesti maggiori termini di presentazione del piano economico finanziario considerata la situazione di blocco sanitario che ha creato difficoltà nell'elaborazione dei Piani Finanziari e complessità di calcolo secondo il nuovo metodo previsto ai sensi dell'art. 6 della Delibera ARERA n.443 del 31/10/2019; tuttavia la normativa ha concesso più tempo per la preparazione dei Piani Finanziari 2020;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, il quale recita che: *“i Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie cure e spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

- l'art 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che ad oggi, per effetto tanto della situazione epidemiologica da COVID - 19 ancora in essere, quanto di un quadro normativo privo di organica sistematicità ed in continuo divenire, di cui è parte anche un'ampia ed articolata decretazione d'urgenza, non è stato ancora validato il PEF per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per l'anno 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra richiamato comma 654 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Preso atto che l'emergenza COVID-19 sta determinando una crisi economica per l'intera Città di Mesagne, con ricadute negative su tutta la popolazione ma in particolare sulle attività economiche e data quindi la necessità di ridurre il carico nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi, con l'introduzione di riduzioni specifiche o esenzioni temporanee per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali, evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale dei costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio;

Ritenuto necessario introdurre una specifica riduzione della tassa rifiuti per le utenze non domestiche, in particolare per venire incontro alle attività commerciali e artigianali in difficoltà a seguito delle chiusure obbligatorie temporanee introdotte da provvedimenti governativi per emergenza sanitaria da COVID 19, che ha determinato una forte crisi

economica delle attività non essenziali;

Vista la situazione economica attuale, per evitare eventuali aumenti di tariffa derivanti dal Pef Arera, in un così difficile momento storico, come già anticipato con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30/12/2019, si ritiene opportuno confermare per l'anno 2020 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) del 2019 approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14 marzo 2019, secondo quanto risultante dagli allegati tecnici di calcolo delle tariffe (allegati: A B C D E F G H I L M) che costituiscono parte integrante e sostanziale del richiamato provvedimento, per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche;

Dato atto che il Piano Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019, che ammontano a € 4.847.748,79, comprensivo dei costi diretti ed indiretti previsti dalla vigente normativa in materia, come riportato nella Delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 14/03/2019, mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari, dall'anno 2021;

Dato atto che con la predetta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30/12/2019 le scadenze di pagamento del tributo venivano fissate in n. 4 rate, e per la precisione, al 30 maggio, al 30 luglio, al 30 settembre e al 30 novembre;

Considerato che, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche a seguito delle misure restrittive previste dai DPCM 11 marzo e 22 marzo 2020, relative al blocco quasi completo delle attività produttive e del sistema economico, si è ritenuto opportuno posticipare le scadenze del versamento del tributo TARI, per l'annualità 2020, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione;

Ritenuto, dunque, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata 15 settembre 2020;
- seconda rata: 30 ottobre 2020;
- ultima rata: 30 dicembre 2020;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15 settembre 2020;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote di intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1., Comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TAS) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;

Dato atto che il secondo comma dell'art. 107 della legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione, con modificazioni, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”) ha disposto il differimento al 31 luglio 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali, ordinariamente fissato al 31 dicembre dell'anno precedente dall'art. 151 del TUEL;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente articolo 13, comma 15, comma 15-bis e comma 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Acquisiti sulla proposta delle presente deliberazione, ai sensi del comma 1, dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica, fermo restando la deroga di cui all'art. 107 comma 5 del c.d. “Cura Italia” e il parere di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario e Tributi;

- visto il D. Lgs. n. 267/2000;
- visto il D. Lgs. n. 118/2011;
- visto lo Statuto Comunale;
- visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il seguente esito della votazione:

Consiglieri assegnati ed in carica compreso il Sindaco	n. 17
Consiglieri presenti e votanti	n. 14
Consiglieri assenti	n. 3 (Dimastrodonato, Cesaria, Resta)
Voti favorevoli	n. 13
Astenuti	n. 1 (Molfetta)

DELIBERA

1) DI CONFERMARE, per effetto del DL 17-03-2020, n. 18, art. 107, comma 5, per l'anno 2020 le tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARI dell'anno 2019, di cui all'art.1, comma 639, della legge 147/2013, come riportato nella Delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 14/03/2019, determinate sulla base delle disposizioni del DPR 158/1999, secondo quanto risultante dagli allegati tecnici di calcolo delle tariffe (allegati: A B C D E F G H I L M) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che ammontano a € 4.847.748,79, comprensivo dei costi diretti ed indiretti previsti dalla vigente normativa in materia,

2. DI DARE ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020, sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio delle differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019, mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari, dall'anno 2021;

3) **di stabilire, per il solo anno 2020,** le seguenti riduzioni in favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell'emergenza sanitaria da COVID – 19, con riferimento ai codici ATECO individuate dalle disposizioni normative;

4) di dare atto che il costo delle stesse, pari ad € 283.510,51, ai sensi dell'art 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, trova integrale copertura sulla fiscalità generale del bilancio di previsione 2020 – 2022 - Anno 2020;

5. DI DARE ATTO CHE la spesa che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

6. DI DARE ATTO CHE, in ogni caso, il Piano finanziario del servizio rifiuti – essendo un documento che ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili sostenuti dal Comune per la gestione dei rifiuti, fornendo i dati utili alla definizione dell'entità della tassa relativa – per l'anno 2020, dovrà necessariamente tener conto, in base ai nuovi criteri ARERA;

7. DI DARE ATTO CHE alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Brindisi, nella misura del 5 per cento (5%);

di stabilire, in ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha causato il blocco quasi totale delle attività produttive e del sistema economico, le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata 15 settembre 2020;

- seconda rata: 30 ottobre 2020;

- ultima rata: 30 dicembre 2020;

- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15 settembre 2020;

8. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. n- 360/1998;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sussistendo motivi di urgenza;

Con il seguente esito della votazione:

Consiglieri assegnati ed in carica compreso il Sindaco	n. 17
Consiglieri presenti e votanti	n. 14
Consiglieri assenti	n. 3 (Dimastrodonato, Cesaria, Resta)
Voti favorevoli	n. 13
Astenuti	n. 1 (Molfetta)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Omar Salvatore TURE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico RUGGIERO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 2352 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Mesagne, li 06/08/2020

IL MESSO COMUNALE/ADETTO
Cosimo PASIMENI

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).

Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Mesagne, li 06/08/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico RUGGIERO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
